

SCHEDA RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE (versione 2.0)

Sulla base della casistica esaminata nel primo periodo di applicazione delle nuove modalità per richiedere la radiazione per esportazione (circolari ACI n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 16.07.2014), la presente scheda (versione 2.0) riporta, divisa per tipologia di esportazione, la documentazione principale e quella ritenuta equipollente ai fini della radiazione per esportazione dal PRA ex art. 103 CdS. Oltre ai documenti indicati nella presente scheda (che possono essere presentati in fotocopia) è necessario allegare anche la consueta documentazione richiesta per le radiazioni per esportazione.

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (entrambe accompagnate da traduzione asseverata)
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (con traduzione asseverata)	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (con traduzione asseverata)
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo
		Fattura con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. In alternativa, si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	Fatture con acquirente extra UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (con traduzione asseverata)	Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (con traduzione asseverata)
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	Documento provvisorio di immatricolazione extra UE (con traduzione asseverata)
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese extra UE (con traduzione asseverata)
		Tipologia di esportazione	UE

DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. In alternativa, si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
			Fatture con acquirente extra UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)	Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	Documento provvisorio di immatricolazione extra UE (<i>con traduzione asseverata</i>)
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese extra UE (<i>con traduzione asseverata</i>)
	Tipologia di esportazione	UE	EXTRA UE
ALE/PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)
		Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)

DA PRIVATO ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONISTA	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o ricevuta di acquisto dal privato italiano con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o ricevuta di acquisto dal privato italiano con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente <i>(con traduzione asseverata)</i>	Bolla doganale. In alternativa, si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
			Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente <i>(con traduzione asseverata)</i>
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	Documento provvisorio di immatricolazione extra UE <i>(con traduzione asseverata)</i>
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS
Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese extra UE (con traduzione asseverata)		

Ulteriori dettagli su particolari casistiche	
Formalità respinte prima del 14.07.2014	Le formalità di radiazione respinte prima del 14 luglio 2014 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle precedenti disposizioni. Nel campo data consegna per la demolizione/re immatricolazione/esportazione deve essere inserita la data di prima presentazione. In alternativa, l'interessato in sede di seconda presentazione può comunque avvalersi delle nuove disposizioni ed allegare idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero.
Fatture con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93	Con riferimento a quanto indicato nella circolare SGP n. 4401 del 16.07.2014 in merito alle cessioni intracomunitarie tra "operatori professionali", si precisa che per operatori professionali non si intendono soltanto i Concessionari, ma in generale tutti i soggetti d'imposta (Società, ditte individuali, liberi professionisti ecc.) quando la fattura è emessa con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/93.
Ricevuta di avvenuta consegna al Concessionario estero	In mancanza della ricevuta di consegna sul documento di trasporto (D.d.t. o CMR), può essere accettata un'attestazione del Concessionario estero di avvenuta importazione/consegna del veicolo (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata). Tale attestazione deve essere presentata unitamente a copia del documento di trasporto, della fattura o della ricevuta di acquisto del veicolo (in caso di acquisto da un privato in Italia).
Atto di vendita successivo redatto all'estero	In mancanza di altra documentazione, per comprovare la definitiva esportazione può essere considerato idoneo anche l'atto di vendita successivo redatto ad es. da un Concessionario estero in favore di un acquirente estero. Se l'atto è redatto in lingua straniera è necessaria la traduzione asseverata.
Concessionario estero che acquista da privato in Italia	In caso di acquisto da parte di un Concessionario straniero di un veicolo ceduto da un soggetto privato italiano (quindi in assenza di fattura), la ricevuta di acquisto è idonea a documentare la definitiva esportazione, purché opportunamente integrata (anche con atto separato) da un'attestazione del Concessionario di avvenuto trasferimento/importazione del veicolo all'estero (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata).

Targhe provvisorie tedesche	Ai fini della radiazione per esportazione, può essere allegata anche la copia del documento di immatricolazione provvisorio rilasciato dalla Motorizzazione tedesca, in cui risulti il numero di telaio corrispondente a quello del veicolo da radiare dal PRA. Si ritengono per analogia idonei anche i documenti di immatricolazione provvisori rilasciati da altri Stati.
Foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione italiana (art. 99 CdS)	La fotocopia del Foglio di via o della relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana (ex art. 99 CdS) è documentazione idonea ai fini della radiazione per esportazione dal PRA.
Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera	Anche l'attestazione di avvenuta revisione o collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (o da soggetto estero abilitato) costituisce titolo idoneo per richiedere la radiazione per esportazione dal PRA.
Certificat d'acquisition rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese	Per i veicoli esportati in Francia è possibile allegare anche la fotocopia del "Certificat d'acquisition" rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese. Tale documento è, infatti, propedeutico alla successiva immatricolazione in Francia e riporta targa e telaio del veicolo importato.
Bolla doganale italiana	Come precisato nella circolare n. 4401 del 16.07.2014, ai fini della radiazione per esportazione è sufficiente verificare la presenza, sulla bolla doganale cartacea, dei dati relativi al luogo di emissione e al luogo di uscita. In sede di eventuale controllo on-line del codice MRN, è da ritenersi idoneo per la radiazione anche l'eventuale stato "in attesa visto uscire".
Bolla doganale estera	Per le bolle doganali estere non è necessaria la traduzione asseverata qualora le stesse siano redatte in conformità al modulo standard DAU, dal quale sia possibile evincere gli estremi identificativi del veicolo e l'avvenuta esportazione. La verifica del codice MRN eventualmente presente sulla bolla doganale estera può essere effettuata sul corrispondente sito della Dogana straniera (ad. es per la Slovenia http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/)